

LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 1985, N. 1

Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1985¹

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

È approvato in Lire 80.025.000.000 in termini di competenza ed in Lire 78.644.000.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1985.

Art. 3

È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1985 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ In B.U. 22 gennaio 1985, n. 4 - Suppl. ord. n. 1.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1985 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1985 le somme che si assegnano alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 3 è autorizzata la spesa di Lire 7.200.000 quale quota di associazione all'ISAPREL per l'anno 1985.

Art. 7

Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10, è autorizzata, nell'esercizio 1985, la spesa di Lire 140.000.000 che si iscrive al capitolo n. 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di Lire 140.000.000 è ripartito in parti eguali fra le due delegazioni provinciali UNCEM di Bolzano e Trento.

Art. 8

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è autorizzata, nell'esercizio 1985, la spesa di Lire 4.400 milioni che si iscrive al cap. 1750 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di Lire 4.400 milioni è assegnato per Lire 2.200 milioni alla Provincia Autonoma di Bolzano e per Lire 2.200 milioni alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 9

Per le finalità previste rispettivamente dalle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29, 11 settembre 1961, n. 8 e 2 gennaio 1976, n. 1 è autorizzata, nell'esercizio 1985, la spesa di lire 1.400.000.000, 300.000.000 e 1.600.000.000 che si iscrive rispettivamente al cap. 1900, 1920 e 1930 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono fissati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 10

La facoltà di assumere impegni di spesa a carico del capitolo di spesa n. 2130 dell'esercizio finanziario 1985 è subordinata all'accertamento sul capitolo n. 900 dell'entrata di una somma,

eccedente l'importo di lire 7.790.000.000, non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 11

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli n. 20 e n. 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 12

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono intergrate e dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e n. 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1984 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1985.

Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 13

Sono approvati in termini di competenza rispettivamente di cassa i seguenti quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

TABELLE²

² Tabelle omesse in quanto di natura finanziaria.
